



Comune di Casal Velino
Provincia di Salerno

Sito: [\\comune.casal-velino.sa.it](http://comune.casal-velino.sa.it) E-mail: aagg@comune.casal-velino.sa.it

Prot. n. 8179

lì, 12 luglio 2012

IL SINDACO

CONSIDERATO che con Decreto n. 184 del 27/06/2012 il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio della Regione dal 2 Luglio al 30 Settembre 2012;

VISTA la nota della Prefettura di Salerno Prot. n. 0045140 del 05/07/2012 con la quale si invitano le Amministrazioni Comunali a voler dare la massima pubblicità al Decreto n. 184 del 27/06/2012 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

RITENUTO opportuno e necessario, a tutela della salute pubblica, informare la cittadinanza circa i comportamenti da tenere;

VSITA la normativa vigente in materia;

RENDE NOTO

Con Decreto n. 184 emesso in data 27/06/2012 dal Presidente della Giunta Regionale della Campania – Pubblicato sul BURC n. 41 del 02/07/2012 è sancito in particolare :

lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal **02 luglio al 30 settembre 2012** disponendo per lo stesso periodo, in ragione delle citate Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'applicazione del **divieto**, di cui alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, **di bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi.**

Fermo restando quanto previsto agli artt.423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si ricorda che:

le violazioni all'art. 6 commi 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 commi 6, 7 e 8 della legge n. 353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,91 e non superiore ad Euro 10.329,14;

le violazioni all'art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. n. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

Le violazioni del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

Si invita pertanto la cittadinanza ad osservare scrupolosamente quanto innanzi disposto onde evitare l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste per legge.



IL SINDACO
Giordano Domenico